

REP. 9190/16

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZIONE VII

Il giudice moocratico, dr. Pietro Persico,

sciolta la riserva assunta all'udienza del 5-5-2016 nel procedimento possessorio R.G. n. 26895/2016 tra [redacted]/ricorrente e [redacted]/resistente;

- rilevato che dagli assunti difensivi delle parti e dall'istruttoria espletata con l'audizione delle parti è emerso che la ricorrente, [redacted], sorella della resistente, in seguito alla situazione di dissesto economico in cui si è venuta a trovare nell'anno 2011, come illustrata in ricorso, ha vissuto, a partire dalla metà di Luglio 2011 e vive tuttora nell'immobile di Via [redacted] in Roma, ivi accolta da [redacted] proprietaria dell'appartamento;
- osservato che dal tenore delle doglianze di cui al ricorso e da quanto emerso in sede di interrogatorio libero delle parti, raccolto a verbale di udienza del 29-4-2016, la parte ricorrente, da qualche decina di giorni, non ha più le chiavi dell'immobile di Via [redacted] in Roma, avendo la resistente fatto cambiare la serratura e tenuto per sé sola le nuovi chiavi;
- rilevato, altresì, che non è emersa l'estromissione di [redacted] dall'immobile di Via [redacted] in Roma nel quale la ricorrente continua pur sempre a vivere e a dormire, sebbene priva di chiavi, ma dipendendo dalla presenza in casa di qualcun altro per poter bussare ed entrare;
- ritenuto, pertanto, che la situazione che si è delineata in base alle dichiarazioni rese in interrogatorio libero dalle parti, non è quella di un'estromissione della ricorrente dal godimento dell'immobile, bensì quella di una modificazione qualitativa delle facoltà di godimento dell'immobile, sentendosi la ricorrente, prima del cambio della serratura, più libera di uscire o rientrare a casa avendo le chiavi;
- ritenuto che il detentore qualificato è legittimato all'azione di spoglio di cui all'art. 1168 c.c., ma non anche all'azione di manutenzione nel possesso di cui all'art. 1170 c.c. (ex plurimis: Cass. Sent. n. 1448 del 24-2-1996);
- ritenuto che nel caso di specie la mancata consegna alla ricorrente delle nuove chiavi della porta dell'appartamento di proprietà della resistente non ha prodotto la perdita o la privazione del rapporto materiale con la res detenuta o codetenuta dalla ricorrente, quale familiare coabitante stabilmente all'interno dell'immobile di Via [redacted], ma ha soltanto modificato "in peius", secondo le doglianze della ricorrente, le facoltà di libero godimento del bene, costituendo ciò una turbativa o molestia apprezzabile e tutelabile soltanto con l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c. che, tuttavia, nel caso di specie, non è esperibile dalla ricorrente in quanto co-detentore qualificato (gli estremi della detenzione qualificata sono, infatti, emersi con sufficiente certezza, in quanto la resistente ha accolto in casa la ricorrente stabilmente e non in via transitoria ed occasionale, in quanto la ricorrente ha vissuto stabilmente da diversi anni e vive tuttora nell'immobile di Via [redacted] in Roma, in quanto la ricorrente ha avuto il possesso delle chiavi dell'immobile ed ha dimostrato di essere anche in possesso di ricevute di pagamento di un'utenza telefonica dal lei usata all'interno della casa),

P.Q.M.

Rigetta la domanda di [redacted] Condanna [redacted] al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore di [redacted] liquidati in € 1680,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Si comunichi.

Roma, 12-5-2016

Depositato in Cancelleria
Roma, li... 12/5/16...
IL CANCELLIERE B3
Antonina Tarantini



Il giudice
Dr. Pietro Persico
[Signature]